



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

del 27 APRILE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA TARI ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 21.20 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all' appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO	X	
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA		X
10) DI SABATINO ENRICO		X
11)) COLONNELLI RICCARDO		X
12) CECCHINI GRAZIELLA	X	
13) BERNARDINI GIAMMARCO		X

Assegnati n.13

Presenti n. 9

In carica n. 13

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Geom **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), il Segretario Comunale **Dott. LUCA DI EUGENIO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.4.2016

1

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

ATTESO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRECISATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle tariffe;

- a) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) alla disciplina delle riduzioni tariffarie.

SOTTESO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede, che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

PALESATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune di Colonnella in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe.

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla approvazione delle Tariffe Tari Anno 2016, per il Comune di Colonnella, confermando le tariffe tari anno 2015.

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 non propone modifiche alla disciplina della TARES introdotta nel 2013, e sostituita dalla TARI nel 2014 e nel 2015

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2011 n. 448, il quale prevede che *“il termine fissato per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di un 'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

ATTESO che il decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015 ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, termine ulteriormente prorogato dal decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016) al 30 aprile 2016

EVIDENZIATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le

utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

RICORDATO, peraltro, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381).

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825).

ACCLARATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani

conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208.

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

SOSTENUTO che, secondo l'articolo 27 comma 2 del regolamento TARI, il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.LGS 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della Legge 28 12 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TASSA RIFIUTI (TARI);

ANALIZZATO il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI** anno 2016 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.4.2016

RITIENE OPPORTUNO confermare , per l'anno 2016, 3 rate per la riscossione della TARI, con scadenza:

1) 16 luglio 2) 16 settembre 3) 16 novembre

MENZIONATO il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio comunale del 21/05/2014 n. 13 e successive modifiche.

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali.

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 astenuti n.1 (Cecchini) legalmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.

2)DI CONFERMARE, per il 2016, per il Comune di Colonnella, le tariffe TARI anno 2015 e:

- **Atteso che** il gettito totale della tariffa rifiuti 2016 dovrà coprire il costo totale del servizio, per assicurarne l'integrale copertura

- **Visto** l'articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 secondo il quale "l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali

3)DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2016, così come indicato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.4.2016, è di € 661.667,55

4)DI DARE ATTO che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92 e s.m.i. sulla base dell'aliquota del 5%

5)DI DARE ATTO di stabilire i "K" di cui all'art. 4 del DPR 158/99, intesi quali coefficienti di produttività di rifiuti, come nel prospetto seguente: i "Ka" sono fissi per legge, mentre per i "Kb", "Kc" e "Kd" si è proceduto come segue: ovvero per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività, minimi per la parte variabile della tariffa, mentre, per le utenze non domestiche, sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie

categorie, al fine di evitare, ove possibile, aumenti economici troppo elevati rispetto alla TARSU 2012 e mantenere una omogeneità e una qualche perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie: in particolare questa scelta viene fatta al fine di contenere gli aumenti tariffari, per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono, comunque, pur con l'applicazione di coefficienti minimi, gli aumenti maggiori, così come riportati in tabella:

TABELLE COEFFICIENTI APPLICATI X COMUNI SINO A 5000 ABITANTI AREA GEOGRAFICA SUD

UTENZE DOMESTICHE

N. OCCUPANTI	COEFFICIENTE KA	COEFFICIENTE KB
1	0,81	0,60
2	0,94	1,40
3	1,02	1,80
4	1,09	2,20
5	1,10	2,90
6 o più	1,06	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'	COEFFICIENTE KC	COEFFICIENTE KD
1 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASS. E LUOGHI DI CULTO	0,49	4,07
2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, E IMPIANTI SPORTIVI	0,66	5,75
3 STABILIMENTI BALNEARI	0,74	6,54
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,50	4,36
5 ALBERCHI CON RISTORANTE	1,37	12,13
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,94	8,30
7 CASE DI CURA E RIPOSO	1,16	10,21
8 UFFICI AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,01	8,85

9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,58	5,32
10	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA	1,10	9,46
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,37	11,60
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,95	8,34
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,22	11,03
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,73	6,20
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,87	7,51
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PUB, PIZZERIE	5,80	50,60
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,54	39,53
18	SUPERMERCATO, PANE, PASTA, MACELLERIA	1,73	15,63
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,58	22,83
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,98	23,41
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,66	14,91

6) DI DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Comuni fino a 5000 abitanti

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota (€/mq/anno)	fissa	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,25		74,28
2 componenti	0,30		173,62
3 componenti	0,34		222,84
4 componenti	0,37		272,36
5 componenti	0,38		359,02
6 o più componenti	0,37		420,92

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

TABELLE TARIFFE

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/nno)	Quota variabile (€/anno)	Tariffa totale
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,17	0,71	0,88
2 Campeggi, distributori carburanti	0,23	1,00	1,23
3 Stabilimenti balneari	0,26	1,13	1,39
4 Esposizioni, autosaloni	0,17	0,76	0,93
5 Alberghi con ristorante	0,48	2,10	2,58
6 Alberghi senza ristorante	0,33	1,44	1,77
7 Case di cura e riposo	0,40	1,77	2,17
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,35	1,53	1,88
9 Banche ed istituti di credito	0,20	0,92	1,12
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,38	1,64	2,02
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,48	2,01	2,49

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,33	1,44	1,77
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,91	2,33
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,25	1,07	1,32
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,30	1,30	1,60
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub,	2,02	8,76	10,78
17 Bar, caffè, pasticceria	1,58	6,85	8,43
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,60	2,71	3,31
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,90	3,95	4,85
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,73	4,06	5,79
21 Discoteche, night club	0,58	2,58	3,16

7) DI CONFERMARE ,per l'anno 2016, tre rate di riscossione con scadenza:
1) 16 luglio) 16 settembre 3) 16 novembre

8) DI PRECISARE che il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.LGS 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

9) DI TRASMETTERE la presente **deliberazione** al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** secondo le modalità ed **entro** i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

10) DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 astenuti n.1 (Cecchini) legalmente espressi immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 26

PARERE di regolarità tecnica
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



PARERE di regolarità contabile
Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Settore
Rag Teresa Nicolina Di Buò



Letto, approvato e sottoscritto.



IL SINDACO
GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 04/05/2016 al 22/05/2016 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott LUCA DI EUGENIO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000

IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO

